

SCHEMA DI ADDENDUM CONTRATTUALE

per

Servizio aggiuntivo “Attività di monitoraggio della consistenza complessiva delle catalogazioni locali presenti nel Polo SBN CAM, individuazione di un primo cluster quali-quantitativo di catalogazioni da sottoporre a mappatura con la base dati di Indice nonché attività di selezione e bonifica di un primo cluster di catalogazioni a carattere prioritario tramite verifica e schiacciamento con il corrispondente record catalogafico presente nel Polo SBN” - CIG 9201378156.

**CONTRATTO INTEGRATIVO TRA LA REGIONE CAMPANIA E DM CULTURA S.r.l.
REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE CAMPANIA**

1. Per la stipula del presente contratto in modalità elettronica ai sensi dell'art.32, co.14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si sono costituiti:
 - La Regione Campania, C.F. n. 80011990639, (di seguito denominata “Regione”) nella persona del Dirigente della U.O.D. 50.12.01 “Promozione e valorizzazione di musei e biblioteche” (d'ora in poi: U.O.D. 50.12.01) Dott.ssa ANITA FLORIO, nata a NAPOLI il 02/09/1962 – C.F. FLRNTA60P42F839E, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia, 81
 - e
 - la Operatore economico – C.F. / P.IVA – nella persona del Dott. / Sig. / Ing. / Avv. legale rappresentante della Operatore economico, domiciliato per la carica presso la sede legale della Operatore economico avente sede in alla via n. (ovvero, se procuratore, giusta procura conferitagli con atto pubblico o scrittura privata autenticata il dal Notaio dott., Repertorio n. Raccolta n..... dal legale rappresentante ed amministratore delegato della Operatore economico / Impresa Dott. / Sig. / Ing. / Avv. nata/o a il domiciliata/o per la carica presso la sede della Operatore economico in alla via
2. in caso di Associazione o Raggruppamento:
 - l'associazione/raggruppamento temporaneo di Imprese (di seguito denominato “RTI”) di cui capogruppo e mandataria la Operatore economico.....C.F..... nella persona del Dott. / Sig. / Ing. / Avv., nata/o a il , domiciliata/o presso la sede legale in alla via

..... n., nella sua qualità di procuratore, giusta procura del..... (Rep. n....., Racc. n.....) conferita per atto pubblico/scrittura privata autenticata nelle firme dal Dr./Dr.ssa, iscritto/a presso il Collegio notarile di

Premesse:

1. L'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (I.C.C.U.) con nota prot. n° 45 del 11/01/2024 avente ad oggetto "*Pianificazione delle migrazioni dei poli SbnWeb versus SBNCloud*" ha comunicato ai poli regionali la necessità di aderire alla trasmigrazione in cloud dei records locali. Il Polo SBN CAM intende transitare a SBNCloud e pertanto, si rende necessaria un'operazione di "pulizia" dei dati inseriti con la catalogazione partecipata in SBN dalle biblioteche aderenti al Polo SBN CAM, che hanno catalogato solo in LOC (locale), senza cioè riversare le notizie in Indice. Si è resa, pertanto, necessaria individuare un operatore economico per la realizzazione del servizio aggiuntivo sopra descritto, che nelle condizioni attuali risulta essere l'operatore economico aggiudicatario del servizio principale avente ad oggetto "*Servizio integrativo di assistenza e consulenza alla gestione del Polo SBN Campania*" per mesi 30 – CIG 9201378156.
2. L'Operatore economico DM CULTURA S.r.l. di ROMA - C.F. / P.IVA 14530051003 è già aggiudicatario in via definitiva dell'appalto per il "Servizio integrativo di assistenza e consulenza alla gestione del Polo SBN Campania per mesi 30, comprensivo della manutenzione e dell'aggiornamento funzionale della base dati di Polo e dell'applicativo di catalogazione SBNweb, del servizio di hosting dell'Opac attualmente in uso e della sua implementazione e funzionalità, nonché della fornitura di un'assistenza specialistica di coordinamento d'ordine biblioteconomico e tecnico", giusto Decreto Dirigenziale n. 541 del 25/07/2022 di aggiudicazione della Centrale Acquisti regionale e successivo Decreto Dirigenziale n. 142 del 31/08/2022 di presa d'atto della U.O.D. 50.12.01.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 – Norme regolatrici

1. L'esecuzione del presente contratto integrativo è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 2 - Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente servizio aggiuntivo l'attività di monitoraggio della consistenza complessiva delle catalogazioni locali presenti nel Polo SBN CAM, l'individuazione di un primo cluster quali-quantitativo di catalogazioni da sottoporre a mappatura con la base dati di Indice nonché l'attività di selezione e bonifica di un primo cluster di catalogazioni a carattere prioritario tramite verifica e schiacciamento con il corrispondente record catalografico presente nel Polo SBN".
2. Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento delle seguenti attività:
 - 2.1 Servizio di monitoraggio della consistenza complessiva delle catalogazioni locali presenti nel Polo SBN CAM.
 - 2.2 Individuazione di un primo cluster quali-quantitativo di catalogazioni da sottoporre a mappatura con la base dati di Indice nonché attività di selezione e bonifica del primo cluster di catalogazioni a carattere prioritario tramite verifica e schiacciamento con il corrispondente record catalografico presente nel Polo SBN, rispetto al quale verrà assicurata la pulizia di almeno di n° 3.000 BID (Codice identificativo bibliografico) da sottoporre ad attività di selezione e bonifica;
3. La Operatore economico si obbliga ad eseguire il servizio in conformità alle specifiche tecniche stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto integrativo che qui s'intende integralmente riportato e accettato dalle parti.

Art. 3 – Servizio di assistenza, compiti e funzioni della figura professionale

1. È fatto obbligo all'operatore economico di comunicare alla U.O.D. 50.12.01, entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di comunicazione di modifica del contratto, il nominativo dell'operatore utilizzato, allegando il relativo curriculum vitae. Nel caso di sostituzione temporanea dell'operatore utilizzato (per malattia e/o ferie), l'operatore economico s'impegna a comunicare tempestivamente il nominativo e il C.V. del sostituto.
2. Ogni eventuale mutamento della figura professionale dovrà essere approvato dalla U.O.D. 50.12.01.
3. L'operatore economico:
 - 3.1 Dovrà segnalare tempestivamente al D.E.C. (Direttore dell'esecuzione del contratto) la necessità di sostituzioni / cambiamenti con personale che dovrà avere titoli ed esperienza equipollenti.
 - 3.2 Si obbliga a rendere le prestazioni con regolarità, continuità e completezza nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e trattamento dei dati (GDPR 679/2016 U.E.).
 - 3.3 Si obbliga alla nomina del responsabile ex art. 28 del Regolamento U.E. 2016/679 e

alla successiva comunicazione al committente.

Art. 4 – Durata del servizio

Le prestazioni del servizio aggiuntivo dovrà concludersi entro la scadenza del contratto principale ricadente il 2 aprile 2025.

Art. 5 – Luogo di esecuzione del servizio

1. Il servizio sarà effettuato in Napoli – Centro Direzionale – Isola A/6 presso gli uffici dell'Unità operativa dirigenziale "Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche" (U.O.D. 50.12.01) e/o in remoto secondo modalità concordate con la UOD;
2. La Regione garantisce l'idoneità dei propri locali per l'erogazione del servizio e lo svolgimento delle attività secondo quanto previsto dalle norme vigenti in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi.

Art. 6 – Cause sopravvenute – sospensione

1. La Regione per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti ad essa non imputabili, né da essa prevedibili, potrà richiedere la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 [sessanta] giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
2. La Regione, fermo restando quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di richiedere la sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 [sessanta] giorni senza che l'operatore economico possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La richiesta di sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dalla U.O.D. 50.12.01 almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Art. 7 – Obblighi dell'operatore economico

1. L'operatore economico si obbliga ad eseguire le attività previste dall'incarico fornendo alla U.O.D. 50.12.01 report sulle attività previste dal capitolato.

Art. 8 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo del servizio aggiuntivo è fissato in € 20.491,80 al netto dell'IVA secondo l'aliquota vigente, con il quale l'operatore economico s'intende compensato di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione in ogni sua parte.
2. Il corrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

3. L'operatore economico, pertanto, rinuncia sin d'ora a richiedere la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 1467 cod. civ. per sopravvenuta eccessiva onerosità, nonché la revisione ex articolo 1664 c.c.

Art. 9 – Fatturazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto avverrà previa emissione di report sulle attività erogate e successiva emissione di fattura a copertura del servizio reso.
2. L'importo sarà pagato, unicamente e direttamente, all'operatore economico,
3. I documenti contabili giustificativi della spesa dovranno essere intestati a: Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo – U.O.D. 50.12.01 'Promozione e valorizzazione di musei e biblioteche' - Centro Direzionale – Isola A6 – 80143 Napoli - C.F. 80011990639 - Partita Iva 03516070632.
4. Il documento contabile giustificativo della spesa dovrà recare il riferimento al presente contratto.
5. La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo la verifica dei report presentato relativo al servizio reso nel periodo di riferimento, fatta salva la regolarità dei controlli dovuti per legge.
6. Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n.136 e a tal fine dichiara che le coordinate del proprio conto dedicato, anche in via non esclusiva, sono le seguenti:

Art. 10 – Sospensione dei pagamenti

1. La Regione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti alla L'operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio.
2. La sospensione non può avere durata superiore a 3 (tre) mesi dal momento della relativa notifica, da effettuarsi in forma amministrativa.
3. Decorsi i tre mesi di cui al precedente comma 2 senza che l'operatore economico si sia posto in regola, la Regione dichiara risolto il contratto.
4. La Regione può sospendere il pagamento dei corrispettivi anche quando, a seguito di esecuzione in danno del servizio, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con l'operatore economico inadempiente.

Art. 11 – Responsabile del servizio

1. L'operatore economico individua un Responsabile, che dovrà essere sempre reperibile in sede durante l'orario di servizio e per via telefonica anche oltre l'orario di servizio, che

concorda le modalità di esecuzione delle prestazioni con il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato dalla U.O.D. 50.12.01.

2. L'operatore economico indica, altresì, un vice-Responsabile che sostituisca il Responsabile in caso di impedimento.
3. A tal fine l'operatore economico nomina il Dott. / Sig.

Art. 12 – Obblighi nei confronti dei dipendenti

1. L'operatore economico s'impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da tutte le disposizioni comunque applicabili, manlevando la Regione da ogni responsabilità in merito.
2. L'operatore economico si obbliga ad applicare nei confronti dei suddetti soggetti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.
3. La Regione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, potrà operare una ritenuta infruttifera pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata. La ritenuta potrà essere svincolata soltanto dopo che le inadempienze rilevate siano state sanate, senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.

Art. 13 – Responsabilità civile e garanzia di esecuzione

1. L'operatore economico assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la Regione, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del presente Contratto.
2. L'operatore economico si impegna a comunicare al Direttore dell'esecuzione del Contratto i danni eventualmente arrecati nell'esecuzione del contratto entro dodici ore dal momento in cui sono stati riscontrati.
3. Di tali eventi dovrà essere redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti. I lavori occorrenti a riparare gli eventuali danni arrecati saranno a carico dell'operatore economico
4. La stazione appaltante esonera l'affidatario dal prestare la garanzia definitiva di cui all'art.103, co. 11 d.lgs 50/2016 in quanto l'operatore economico in sede di aggiudicazione e di stipula del contratto principale, avvenuto in data 02/10/2022, ha depositato idonea e congrua polizza fideiussoria definitiva e che, pertanto, non risulta necessario la presentazione di un'ulteriore polizza in relazione al servizio integrativo in quanto ampiamente già coperta da quella già prestata per il servizio principale, tenuto conto anche del servizio ad oggi già reso e liquidato;

Art. 14 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Fatte salve le ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cod. civ., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, mediante semplice lettera raccomandata o P.E.C. senza bisogno di messa in mora ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ. nei seguenti casi:
 - 1.1 mancata realizzazione del Servizio di monitoraggio della consistenza complessiva delle catalogazioni locali presenti nel Polo SBN CAM;
 - 1.2 mancata individuazione di un primo cluster quali-quantitativo di catalogazioni da sottoporre a mappatura con la base dati di Indice nonché mancata attività di selezione e bonifica del primo cluster di catalogazioni a carattere prioritario tramite verifica e schiacciamento con il corrispondente record catalografico presente nel Polo SBN, rispetto al quale verrà assicurata la pulizia di almeno di n° 3.000 BID (Codice identificativo bibliografico) da sottoporre ad attività di selezione e bonifica;
 - 1.3 frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
 - 1.4 inosservanza da parte dell'operatore economico riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
 - 1.5 manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
 - 1.6 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
 - 1.7 sospensione del servizio da parte della Operatore economico senza giustificato motivo;
 - 1.8 reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
 - 1.9 nei casi di subappalto non autorizzati;
 - 1.10 in tutte le ipotesi previste dal presente Contratto;
 - 1.11 provvedimenti definitivi che attestino violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi;
 - 1.12 nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3 comma 8 Legge 13/8/2010 n. 136.
 - 1.13 Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo dell'ipotesi di una delle ipotesi in questo contemplate, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo raccomandata

A/R o a mezzo PEC della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 15 - Recesso

1. La Regione potrà recedere dal contratto:
 - 1.1. in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne l'operatore economico delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
 - 1.2. per motivi di pubblico interesse;
 - 1.3. per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
 - 1.4. in caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico.
2. Dalla data d'efficacia del recesso l'operatore economico dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla regione.
3. In caso di recesso della Regione, l'operatore economico ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività.
4. L'operatore economico rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o un indennizzo e/o rimborso delle spese.
5. Qualora taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'operatore economico siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'operatore economico ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 16 - Penali

1. Qualora si riscontrassero difformità nell'espletamento del servizio, la Regione provvederà a risolvere il contratto nel caso in cui si verifichino le condizioni previste all'art. 14.
2. L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte del Dirigente della U.O.D. 50.12.01 all'operatore economico;

3. L'operatore economico dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa contestazione.

Art. 17 – Clausola di Manleva

1. L'operatore economico è responsabile nei confronti della Regione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È altresì, responsabile, nei confronti della Regione e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.
3. È fatto obbligo all'operatore economico di mantenere la Regione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 18 – Clausola antipantouflage e insussistenza di conflitto d'interesse

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, l'operatore economico affidataria del servizio di cui al presente contratto dichiara, sottoscrivendo il presente contratto, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della U.O.D. 50.12.01 che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della predetta U.O.D. 50.12.01 per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013), l'operatore economico affidataria del servizio dichiara, sottoscrivendo il presente contratto, di essere a diretta conoscenza che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti della U.O.D. 50.12.01.

Art. 19 – Vigilanza e controlli

1. La Regione ha facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la prestazione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.
2. La Regione potrà richiedere a proprio insindacabile giudizio l'allontanamento dei dipendenti che nell'esecuzione del servizio abbiano tenuto un comportamento scorretto. In tale caso l'operatore economico dovrà provvedere alla sostituzione dei dipendenti segnalati entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni previste dagli artt. 14 e 15 del presente contratto.

Art. 20 – Esecuzione in danno

1. Qualora l'operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la Regione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'operatore economico stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante.
2. L'affidamento a terzi verrà comunicato all'operatore economico per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e dei relativi importi.
3. All'operatore economico saranno addebitati gli eventuali maggiori oneri derivanti alla Regione a seguito della risoluzione del Contratto.
4. L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 21 – Cessione d'azienda o mutamento della specie giuridica dell'operatore economico

1. Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'operatore economico deve darne comunicazione alla Regione almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione relativa all'operatore economico cessionario.
2. La Regione ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero di recedere dal Contratto.

Art. 22 – Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell'aggiudicatario comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
2. Qualora l'aggiudicatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Regione di proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. Si applica l'art. 1330 c.c.

Art. 23 – Divieto di cessione del contratto

1. È fatto divieto all'operatore economico di cedere il presente contratto.
2. In caso di inosservanza di tale obbligo la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'operatore economico.

Art. 25 – Disposizioni antimafia

1. L'operatore economico prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia.
2. In particolare, l'operatore economico garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.
4. La Regione si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
5. Le parti convengono espressamente che l'eventuale violazione di quanto previsto al comma 1 o emissione dei provvedimenti / procedimenti / condanne di cui al comma 2 del presente articolo, nell'arco di tutta la durata del contratto, comporta l'immediata risoluzione del contratto, fatta salva la facoltà della Regione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
6. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove l'operatore economico non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Art. 26 – Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

1. In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, l'operatore economico si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 27 – Obblighi di riservatezza

1. L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione.

Art. 28 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'operatore economico tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.
2. A tal fine, l'operatore economico dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che l'operatore economico è tenuto a versare con diritto di

rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29 – Tutela dei dati personali

1. I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte della Regione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.

Art. 30 – Domicilio eletto

1. Agli effetti del presente contratto le parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
 - 3.1. la Regione Campania: Direzione Generale 12 - U.O.D. 01 'Promozione e valorizzazione di musei e biblioteche'– Centro Direzionale – Isola A6 – 80143 – Napoli;
 - 3.2. l'operatore economico:
2. Resta inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata ai domicili di cui al precedente comma.

Art. 31 – Controversie e Foro competente

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa alla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2. cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 32 – Data della stipula del contratto

1. Il presente contratto si intende stipulato alla data di apposizione della firma da parte dell'ultimo dei contraenti.

Documentazione allegata:

- ☐ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della clausola 'antipantouflage';
- ☐ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà d'insussistenza di cause di conflitto d'interessi;
- ☐ Comunicazione nominativo dipendente DM CULTURA S.r.l. responsabile dell'esecuzione del contratto;
- ☐ Comunicazione nominativo/i dipendente/i DM CULTURA S.r.l. referente/i tecnico/i esecuzione del servizio;
- ☐ Atto di nomina per il trattamento dei dati (ex art. 28 del Regolamento U.E. 2016/679;

Per la Regione Campania
Dott.ssa Anita Florio

Per l'operatore economico